

Publicato il 29/01/2019

N. 01133/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01593/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature Onlus (WWF Onlus), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Rossi e Claudio Tamburini, con domicilio eletto presso lo studio di Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto di Livorno e Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, ARPAT, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Edison spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Nicola Bassi, Giovanni Battista Conte, Simona Viola, con domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino

Visconti, 99;

Ineos Manufacturing Italia spa, Solvay Chimica Italia spa, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

del decreto n.844 del 18 novembre 2010, assunto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni e prescrizioni, del progetto denominato "variante progetto Rosignano", relativo alla realizzazione di un rigassificatore di GNL all'interno dell'area industriale dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo, dell'atto n.215 del 14 luglio 2017, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di esclusione, sotto condizione, dalla procedura di v.i.a. del progetto denominato "revisione alla variante progetto Rosignano", relativo al terminale di rigassificazione GNL di Rosignano Marittimo, e del presupposto parere n.2438 del 23 giugno 2017 della Commissione tecnica v.i.a., impugnati con motivi aggiunti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Capitaneria di Porto di Livorno e della Regione Toscana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edison spa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

WWF Onlus impugnava il decreto n.844 del 18 novembre 2010, assunto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni e prescrizioni, del progetto denominato "variante progetto Rosignano", relativo alla realizzazione di un rigassificatore di GNL all'interno dell'area industriale dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo, unitamente a tutti gli atti presupposti,

connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.21, 22, 23, 24, 35 del D.Lgs. n.152 del 2006, degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell'art.23 del D.Lgs. n.334 del 1999, dell'art.6 della Legge n.349 del 1986, degli artt.32, 97 Cost., degli artt.1, 2, 4, 5, 6 della Direttiva n.85/337/CE, della Direttiva 2003/35/CE, della Direttiva 96/82/CE, della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 (ratificata con Legge n.108 del 2001), dei DD.P.C.M. n.7 del 1988, n.377 del 1988, 27 dicembre 1988, dei DD.MM. 24 novembre 1984, 15 maggio 1996, 20 ottobre 1998, dei principi di effettività, di prevenzione e di precauzione nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Interno, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la Capitaneria di Porto di Livorno e la Regione Toscana si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito.

La Capitaneria di Porto di Livorno inoltre deduceva in rito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Edison spa si costituiva del pari in giudizio per il rigetto dell'impugnativa, illustrandone con successiva memoria l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito.

Con altre memorie la predetta Società e la parte ricorrente ribadivano i rispettivi assunti, replicando inoltre quest'ultima alle eccezioni di rito.

L'Associazione ricorrente impugnava poi con motivi aggiunti l'atto n.215 del 14 luglio 2017, col quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare escludeva, sotto condizione, dalla procedura di v.i.a. il progetto denominato "revisione alla variante progetto Rosignano", relativo al terminale di rigassificazione GNL di Rosignano Marittimo, proposto da Edison spa e il presupposto parere n.2438 del 23 giugno 2017 della Commissione tecnica v.i.a., deducendo l'illegittimità derivata dagli atti presupposti, la violazione degli artt.5, 7, 20, 21-28 del D.Lgs. n.152 del 2006, degli artt.17, 18, 22, 24 del D.Lgs. n.105 del 2015, degli artt.1, 3, 7, 8 della Legge n.241 del 1990, dell'art.142 del D.Lgs. n.112 del 2004, del D.Lgs. n.257 del 2016, dell'art.32 Cost., del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, dei principi di prevenzione e di precauzione, delle prescrizioni del decreto v.i.a. n.844 del 2010, l'incompetenza, l'eccesso di potere per carenza di presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, sviamento.

Con memoria Edison spa sosteneva in rito l'irricevibilità dei motivi aggiunti e nel merito l'infondatezza dei medesimi.

Seguivano le repliche della ricorrente.

Tanto premesso, ai fini del decidere, è necessario in primo luogo acquisire dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e le censure contenute nei motivi aggiunti, a completamento di quanto già depositato.

L'Amministrazione deve poi evidenziare nello specifico l'entità e le caratteristiche dell'intervento denominato "revisione alla variante progetto Rosignano", che si è ritenuto di non sottoporre a v.i.a., anche in rapporto all'originaria "variante progetto Rosignano", parimenti nel predetto termine.

La prossima udienza per la trattazione del ricorso viene fissata, in applicazione dell'art.65, comma 2 c.p.a., per la data dell'8 maggio 2019.

P.Q.M.

Ordina al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di provvedere agli adempimenti istruttori di cui in motivazione nei modi e termini ivi indicati.

Rinvia la causa all'udienza pubblica dell'8 maggio 2019.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che ne dà comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Silvio Lomazzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO

